Anno 1873. **Roma - Lunedì, 23 Giugno** **Num. 172.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1419 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo I.

È pubblicata nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma la legge per l'ordinamento del Credito Fondiario del 14 giugno 1866, numero 2983.

Articolo II.

Il Governo ha facoltà di concedere per decreto Reale l'esercizio del Credito Fondiario, in conformità di detta legge, agli istituti indicati dall'art. 1° della medesima o ad altri consimili, che domandassero di assumerlo nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma.

Articolo III.

Alla legge medesima sono recate le modificazioni seguenti:

a) In fine dell'art. 2° è aggiunta questa disposizione: « Ogni Istituto dovrà stabilire nelle città designate con decreto Reale, Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare la domanda di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di Credito Fondiario. »

b) Nell'art. 7 alle parole finali « vidimata dal delegato governativo » si sostituiranno le seguenti « vidimate da notaio. »

c) Dopo l'art. 22 sarà inserito un nuovo articolo formulato nel modo seguente:

« I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente legge per le operazioni di Credito Fondiario avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri Corpi morali. »

d) Nell'art. 25 sono soppresse le parole « e controfirma le cartelle. »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.
G. DE FALCO.
QUINTINO SELLA.

Il N. 1210-sexies *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti in data 28 novembre 1869, num. 5378 e 5366 coi quali sono stati approvati e pubblicati i Codici penali per l'esercito e per l'armata;

Visti gli altri Nostri decreti in data 2 maggio ed 11 agosto 1860 coi quali furono pubblicati i Regolamenti pel servizio del Tribunale Supremo di Guerra e per quello dei Tribunali Militari;

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e della Marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito Regolamento organico pel servizio del Tribunale Supremo di Guerra e Marina non che per quello dei Tribunali Militari per l'esercito e per l'armata.

Art. 2. Sono abrogati i Regolamenti pubblicati coi RR decreti 2 maggio ed 11 agosto 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, coll'annesso regolamento, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

RICOTTI.
RIBOTY.

Regolamento *organico per il servizio nei tribunali militari.*

TITOLO I.

DEI FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEI TRIBUNALI MILITARI.

CAPO I.
Dei Giudici.

Art. 1. I comandanti di corpo o di distaccamento ed i capi dei servizi od istituti militari dell'esercito residenti nel territorio di una divisione in cui ha sede un tribunale territoriale, compilano gli elenchi degli uffiziali da essi dipendenti e pongono se medesimi in capo di lista, indicando il grado di cui ciascun uffiziale trovasi investito.

L'elenco degli uffiziali della marina Reale è compilato dal comandante in capo di ogni dipartimento e comprende tutti gli uffiziali da lui dipendenti.

Art. 2. Gli elenchi così formati devono comprendere tutti gli uffiziali in servizio effettivo, sia esso attivo o sedentario, a termini dell'articolo 5 della legge sullo stato degli uffiziali.

Sono esclusi gli uffiziali che non risiedono nella divisione territoriale o nel dipartimento marittimo e quelli che non riuniscono le condizioni prefisse dagli articoli 295, 296, 300 e 307 del Codice penale militare dell'esercito, e 321, 322, 330 del Codice penale militare marittimo.

L'assenza temporanea per missioni o per servizio o per altra causa non è motivo per escludere un uffiziale dall'elenco.

Nella marina l'imbarco a cui è prefissa una lunga durata, o che non ha termine determinato, nè prevedibile, è motivo per escludere dall'elenco un uffiziale.

Art. 3. Gli elenchi sono trasmessi dai comandanti di corpo o di distaccamento e dai capi dei servizi ed istituti militari territoriali che li hanno formati al comandante generale della divisione territoriale da cui dipendono.

Il comandante generale della divisione territoriale verifica l'esattezza degli elenchi e forma, in base ai medesimi, la lista generale dei designabili agli uffizi di presidente e di giudice nel tribunale militare e nella Commissione d'inchiesta.

Una copia autentica della lista generale viene trasmessa dal comandante generale della divisione militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento marittimo all'avvocato fiscale militare, che ne fa deposito alla segreteria del tribunale.

Art. 4. La lista generale è rettificata nei modi prefissi dagli articoli precedenti quando sopravvengono mutamenti o per traslocazione della stanza dei corpi o per provvidenze particolari agli uffiziali, in forza delle quali si aggiungano nuovi designabili, o cessino di esserlo quelli che lo erano prima.

Art. 5. Il comandante generale procede alla designazione del presidente o dei giudici della Commissione d'inchiesta e del tribunale, seguendo l'ordine di anzianità secondo cui sono scritti nella lista generale.

Se uno o più degli uffiziali che per ragione di anzianità dovrebbero essere designati alla carica di presidente o di giudice ne è impedito per gravi motivi, il comandante generale, fatte le opportune verificazioni, lo dispensa sopra sua domanda o lo ommette di ufficio.

Art. 6. La deliberazione del comandante generale contenente le designazioni e le esenzioni devè risultare da atto scritto in cui siano espressi i titoli di grado e di anzianità giustificativi delle designazioni e le considerazioni che hanno determinato il comandante ad escludere i designabili non compresi nella composizione della Commissione d'inchiesta o del tribunale, e che per titolo di grado o di anzianità erano preferibili a quelli che ne fanno parte.

Copia dell'atto di deliberazione è trasmessa dal comandante generale della divisione o del dipartimento marittimo all'avvocato fiscale militare che ne fa deposito nella segreteria del tribunale.

Art. 7. Se nel corso del biennio d'esercio del tribunale militare territoriale o marittimo sopravvengono traslocazioni della stanza dei corpi od altre circostanze particolari, per cui tutti o taluni degli uffiziali componenti la Commissione d'inchiesta o il tribunale più non possano esercitarne gli uffizi, il comandante generale della divisione territoriale o del dipartimento marittimo completa o ricompone la Commissione d'inchiesta o il tribunale nei modi indicati negli articoli precedenti.

Art. 8. L'avvocato fiscale militare che ha ricevuta una querela o una denunzia per cui si fa luogo al procedimento penale contro un uffiziale, ne invia immediatamente circostanziata relazione all'avvocato generale militare, il quale ne riferisce al Ministro della guerra o della marina da cui dipende l'uffiziale.

Se l'uffiziale imputato appartiene all'esercito di terra, l'avvocato generale militare vigila a che, compiuta l'investigazione preliminare, vengano senza indugio trasmessi gli atti all'avvocato fiscale militare residente nel capoluogo in cui dev'essere convocato il tribunale speciale.

Art. 9. L'avvocato fiscale militare, che sostiene l'azione penale contro l'uffiziale imputato di un reato, comunica in copia all'avvocato generale ed al comandante generale della divisione o del dipartimento marittimo la sentenza della Commissione d'inchiesta.

Se la Commissione d'inchiesta ha pronunciata l'accusa dell'uffiziale, il comandante generale della divisione o del dipartimento marittimo provvede alla costituzione del tribunale speciale.

Art. 10. Per la formazione dei tribunali speciali, il Consesso riunito a termini de' Codici penali militari sotto la presidenza del comandante generale, verifica se le liste di che all'articolo 3 del presente regolamento e quella degli uffiziali generali o ammiragli espressamente compilata per ordine del comandante generale sono complete; e se forniscono in numero sufficiente gli uffiziali rivestiti del grado richiesto dalla legge.

Se per insufficienza del numero di uffiziali di una categoria di graduazione, il comandante generale abbia aggiunto alle liste della divisione territoriale o del dipartimento marittimo la lista degli uffiziali di quella stessa categoria appartenenti ad un'altra divisione territoriale o ad un altro dipartimento marittimo, il Consesso verifica pure questa lista e riconosce la sua esattezza e la necessità di usarne.

Ad ogni estrazione il Consesso fa precedere la verificazione dei bollettini in cui sono scritti i nomi degli eleggibili, facendone il riscontro sulle liste, e dopo avere riconosciuto che nessun nome è stato ommesso, fa rinchiudere i bollettini nell'urna e procede all'estrazione.

Art. 11. L'estrazione è fatta dal capo di stato maggiore.

Un altro uffiziale dello stato maggiore disimpegna le funzioni di segretario, e compila il processo verbale della convocazione del Consesso e dello adempimento di tutte le formalità prescritte in questo e nel precedente articolo.

Il processo verbale è firmato da tutti gli intervenuti all'atto ed è trasmesso in copia all'uffizio dell'avvocato fiscale militare, che lo deposita alla segreteria perchè sia unito al processo.

Art. 12. Gli avvocati fiscali militari trasmettono all'avvocato generale militare copia di tutti gli atti di deliberazione o di estrazione, coi quali vengono costituiti o riformati i tribunali militari territoriali o marittimi ed i tribunali speciali.

CAPO II.
Dei funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie.

SEZIONE 1ª — *Norme generali per l'ammessione alla carriera del Pubblico Ministero e delle segreterie.*

Art. 13. Per essere ammesso all'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero o degli uffizi della segreteria ne' tribunali militari è necessario:

1° Essere cittadino del Regno;

2° Avere l'esercizio dei diritti civili;

3° Non essere stato condannato a pene criminali;

4° Non essere stato condannato per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, attentato ai costumi, concussione, corruzione, associazione di malfattori, vagabondità;

5° Riunire inoltre le condizioni richieste dal presente regolamento.

Art. 14. I funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie sono nominati con decreto Reale.

Il Ministro della Guerra ha la facoltà di applicare i predetti funzionari nei varii uffizi del Pubblico Ministero e de' tribunali secondo il bisogno del servizio.

Art. 15. Le proposte per nomine, promozioni e traslocazioni de' funzionari del Pubblico Ministero e della segreteria sono fatte e trasmesse al Ministro della Guerra dall'avvocato generale.

Art. 16. I funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie non possono occupare altri pubblici impieghi od uffici, nè esercitare una professione o la mercatura.

SEZIONE 2ª — *Dell'idoneità per le funzioni del Pubblico Ministero.*

Art. 17. Possono essere nominati sostituti avvocati fiscali militari:

1° Gli alunni che hanno riportato certificato di idoneità;

2° I pretori;

3° Gli aggiunti giudiziarii presso i tribunali ordinari dopo due anni di esercizio;

4° Gli avvocati laureati in legge dopo cinque anni di esercizio effettivo della professione.

Art. 18. Possono essere nominati avvocati fiscali militari:

1° I sostituti avvocati fiscali militari dopo due anni di esercizio;

2° I giudici ed i sostituti procuratori del Re de' tribunali ordinari dopo due anni di esercizio;

3° Gli avvocati laureati in legge dopo sette anni di esercizio effettivo della professione.

Art. 19. Gli alunni sono nominati con decreto Reale.

Per essere nominato alunno è necessario:

1° Avere conseguito la laurea in legge in una Università del Regno;

2° Avere vinta la prova di un concorso;

3° Avere l'età di 23 anni.

Art. 20. Sono dispensati dalla prova del concorso i laureati in legge che hanno conseguito la nomina di uditore presso la Magistratura ordinaria.

Art. 21. L'uditore che vuol giovarsi della disposizione del precedente articolo presenta all'avvocato generale militare la domanda di ammissione all'alunnato corredata dei documenti che comprovino i requisiti richiesti dal presente regolamento.

L'avvocato generale militare assume quelle maggiori informazioni che reputa opportune, e trasmette la domanda col suo parere al Ministro della Guerra.

Art. 22. Gli alunni sono applicati all'ufficio di un avvocato fiscale militare, ed hanno obbligo di frequentarne l'ufficio e di assistere alle udienze del tribunale.

Art. 23. Per ottenere il certificato d'idoneità alle funzioni del Pubblico Ministero l'alunno deve:

1° Avere compiuto un biennio di tirocinio nell'ufficio al quale è applicato;

2° Produrre un certificato dell'avvocato fiscale da cui dipende, che faccia fede della sua diligenza e della lodevole sua condotta;

3° Avere superata la prova d'un esame pratico.

Art. 24. Gli aspiranti all'alunnato e gli alunni che concorrono al conseguimento del certificato di idoneità devono sostenere gli esami prescritti negli articoli 19 e 23 del presente regolamento dinanzi ad una Commissione di tre esaminatori formata con decreto Ministeriale nel tribunale supremo di guerra e marina, e presieduta dall'avvocato generale militare. Un funzionario della segreteria dello stesso tribunale supremo vi compie gli uffizi di segretario.

Art. 25. Le domande per l'ammissione agli esami di concorso devono essere trasmesse coi documenti di corredo alla segreteria dell'avvocato generale militare, il quale, assunte le più ampie informazioni sulle medesime, le trasmette col suo parere al Ministro della Guerra.

Il Ministro della Guerra con suo decreto dichiara quali fra i concorrenti sono ammessi all'esperimento dell'esame; determina i giorni in cui questo deve aver luogo; ed elegge i due giudici del tribunale supremo di guerra e marina che devono sedere nella Commissione, e l'avvocato generale militare ne dà comunicazione agli aspiranti.

Art. 26. L'aspirante sostiene la prova del concorso per iscritto e oralmente in tre giorni distinti.

Art. 27. Gli esami versano sulle seguenti materie:

1° Diritto pubblico e internazionale;

2° Diritto privato;

3° Codice penale comune;

4° Codici penali militari;

5° Leggi e regolamenti per il reclutamento dell'esercito e dell'armata;

6° Leggi sullo stato degli uffiziali;

7° Regolamento di disciplina.

Art. 28. L'esame scritto si compie nei due primi giorni fissati per il concorso, in ciascuno dei quali il candidato deve dare la soluzione di una tesi; nel primo giorno sulle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente; nel secondo giorno sulle materie indicate nei numeri 3 e 4 dello stesso articolo.

Se il concorso è aperto agli alunni che dopo il biennale tirocinio aspirano a conseguire il certificato d'idoneità, l'esperimento sulle materie indicate nei num. 3 e 4 dell'articolo precedente è effettuato mediante la proposta d'una fattispecie, sulla quale ogni candidato deve formulare una requisitoria.

Art. 29. La Commissione esaminatrice si riunisce nel giorno precedente quello fissato per il cominciamento degli esami, e concorda e scrive i quesiti e le fattispecie, di cui nel precedente articolo, e ne forma due serie contenenti ciascuna quattro tesi o fattispecie: due tesi cioè di diritto pubblico e internazionale, e due di diritto privato nella prima serie; e due tesi o due fattispecie, secondo il subbietto del concorso, di diritto penale comune e di diritto penale militare nella seconda serie.

Le tesi o fattispecie sono numerate e firmate da tutti i membri della Commissione, e rinchiusa ogni serie in una busta suggellata, rubricata e firmata esteriormente dagli stessi membri della Commissione e dal segretario.

Art. 30. Nei giorni fissati per l'esame scritto il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati ed in pubblica adunanza procede al dissuggellamento della busta contenente la serie dei temi su cui deve aver luogo l'esame; indi fa porre in un'urna quattro schede, ciascuna delle quali contiene nel suo interno uno dei numeri d'ordine della serie dei temi. Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al presidente, il quale pubblica il numero estratto, e fa dare lettura del tema che vi corrisponde.

Terminate tutte le estrazioni, ogni candidato riceve una copia del tema toccatogli in sorte, e il presidente dichiara sciolta l'adunanza ed ordina, che chiusi gli accessi della sala, vi rimangano soli i candidati sotto la vigilanza d'un membro della Commissione assistito dal segretario.

Terminato il lavoro, il candidato lo firma e lo presenta al membro della Commissione, che lo firma pur esso insieme col segretario ad ogni foglio, facendovi menzione del numero delle cancellature e delle postille, se ve ne sono. Il lavoro viene quindi rinchiuso in una busta suggellata, sull'esterno della quale sono indicati il nome del candidato, e il giorno e l'ora della presentazione, e sono ripetute le firme del membro della Commissione e del segretario.

Art. 31. I candidati non possono portare libri con sè, nè averne a loro disposizione, ad eccezione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Regno.

I medesimi non possono comunicare con chicchessia prima di avere depositata al banco della Commissione, nel modo detto nello articolo precedente, la soluzione del tema.

Art. 32. Nel terzo giorno dell'esame il candidato dopo udita la lettura dei suoi lavori, che viene fatta dal segretario, e dati sui medesimi alla Commissione gli schiarimenti che essa stima opportuno di chiedergli, sostiene la prova dello esame orale.

Ciascuno degli esaminatori lo interroga sulle materie indicate all'articolo 27 per una mezz'ora almeno.

Compiuto l'esame, la Commissione si ritira e delibera in segreto a maggioranza di voti.

Art. 33. Ogni esaminatore dispone di nove voti.

Per vincere la prova del concorso il candidato deve conseguire i due terzi della totalità dei voti.

Art. 34. Le operazioni concernenti gli esami e le deliberazioni della Commissione sono consegnate in appositi processi verbali, nei quali è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun aspirante.

L'avvocato generale militare trasmette al Ministero della guerra i processi verbali e gli scritti degli aspiranti, e vi unisce una tabella in cui gli aspiranti sono classificati secondo il numero dei voti ottenuti; a parità di voti la preferenza è data al maggiore di età.

Art. 35. Il candidato che in uno dei giorni indetti per gli esami non si presenta alla Commissione prima delle nove ore antimeridiane, è considerato avere rinunciato al concorso.

Il candidato che, intrapreso l'esame scritto e ricevuto il tema, non consegna nel corso dello stesso giorno il suo lavoro alla Commissione, ovvero per qualsiasi motivo esce anche per poco dalla sala prima di aver consegnato il lavoro, è escluso dal concorso e pareggiato a quello che non ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 36. I candidati che espressamente o presuntivamente hanno rinunciato al concorso possono, trascorso un anno, esservi riammessi.

Possono pure dopo lo stesso lasso di tempo essere riammessi coloro che non hanno ottenuta la maggioranza in un primo esperimento, e coloro che hanno incorsa l'esclusione nel modo indicato nell'alinea dell'articolo precedente; ma questi se non vincono la prova del secondo esame sono definitivamente esclusi dalla carriera giudiziaria militare.

Art. 37. All'alunno che ha superato l'esperimento viene rilasciato dal segretario della Commissione a cura del presidente della medesima un certificato d'idoneità, che esprime il grado dell'approvazione ottenuta.

Art. 38. L'alunno che ha ottenuto il certificato d'idoneità continua il tirocinio finchè non gli viene conferita la nomina ad un ufficio nel Pubblico Ministero.

SEZIONE 3ª — *Dell'idoneità per le funzioni di segreteria.*

Art. 39. Per essere segretario d'un tribunale militare è necessario:

1° Avere l'età di 25 anni compiuti;

2° Avere esercitato per tre anni l'ufficio di sostituto segretario presso un tribunale militare, o di vicecancelliere in un tribunale civile e correzionale, o di cancelliere in una pretura del Regno.

I sostituti segretari però, anche prima di avere compiuto il triennale esercizio, possono essere incaricati della reggenza di una segreteria.

Art. 40. Per essere sostituto segretario nei tribunali militari è necessario:

1° Avere l'età di 25 anni compiti;

2° Avere per due anni consecutivi almeno fatto regolare tirocinio nella segreteria d'un tribunale militare;

3° Avere vinta la prova d'un concorso teorico-pratico.

Art. 41. Per essere ammesso al tirocinio di abilitazione nella segreteria d'un tribunale militare è necessario avere compiuto il corso liceale o universitario di istituzioni civili, di diritto penale e di procedura penale, e superatine gli esami.

L'aspirante che vuole intraprendere il tirocinio nella segreteria d'un tribunale deve presentare la sua domanda documentata all'avvocato fiscale militare, il quale assunte le occorrenti informazioni la trasmette col suo parere all'avvocato generale.

L'avvocato generale riconoscendo ammissibile la domanda, lo dichiara a piedi della medesima e presane nota per estratto in apposito registro la rimanda all'avvocato fiscale onde provveda.

Agli scrivani diurnisti è permesso di cumulare, uniformandosi alle premesse disposizioni, il tirocinio di abilitazione all'esame, col servizio di scrivano.

Art. 42. Per essere ammesso all'esame di concorso di che all'articolo 40, l'aspirante deve presentare all'avvocato fiscale militare da cui dipende il suo ricorso diretto all'avvocato generale e corredato di tutti i documenti comprovanti i requisiti indicati negli articoli 13, 40 e 41, non che d'un certificato del segretario del tribunale da cui risulti che esso ha compiuto il tirocinio biennale con assiduità, con diligenza, e con lodevole condotta.

L'avvocato fiscale militare lo trasmette con suo motivato parere all'avvocato generale.

Art. 43. Le disposizioni della sezione 2ª del presente capo relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice, all'ammissione degli aspiranti al concorso ed alle forme dell'esame, sono comuni ai concorsi per gli uffizi di segreteria.

Art. 44 L'esame è scritto e orale, e versa sui Codici penali militari, sulla procedura penale comune e sul presente regolamento.

Art. 45. L'esperimento ha luogo in due giorni.

Nel primo giorno il candidato è sottoposto all'esame scritto, e redige sopra due fattispecie estratte a sorte una sentenza ed un atto di procedura.

Nel secondo giorno il candidato sostiene l'esame orale.

Art. 46. Sono dispensati dal tirocinio e dall'esame coloro che hanno precedentemente conseguito il certificato di idoneità alle funzioni del Pubblico Ministero ne' tribunali militari, e coloro che hanno conseguito il certificato d'idoneità alle funzioni di aggiunto giudiziario nei tribunali ordinarii.

Art. 47. L'aspirante che ha superato il concorso può ottenere la nomina di sostituto segretario aggiunto.

Il sostituto segretario aggiunto dopo due anni di esercizio può ottenere l'effettività di sostituto segretario.

TITOLO II.
DEI DOVERI DEI FUNZIONARI GIUDIZIARI E DELLA DISCIPLINA.

CAPO I.
Della residenza, delle ferie e dei congedi.

Art. 48. Tutti i funzionarii e gli impiegati, e inservienti devono dimorare nel luogo di residenza del tribunale presso cui esercitano le loro funzioni, e non possono assentarsene neanche temporaneamente.

Art. 49. Ogni tribunale ha ferie annuali, alle quali partecipano i giudici, gli uffiziali istruttori e i funzionarii del Pubblico Ministero.

Ai funzionarii ed impiegati delle segreterie può durante il tempo feriale essere accordato un congedo annuale, se le condizioni del servizio lo consentono.

Art. 50. Nel corso delle ferie non può essere interrotta e sospesa la spedizione degli affari.

Art 51. Le ferie durano dal 1° luglio al 30 ottobre e sono distribuite per turni di 45 giorni ad ogni giudice, uffiziale istruttore, e funzionario del Pubblico Ministero.

Ai presidenti ed ai giudici delle Commissioni d'inchiesta e dei tribunali marittimi può essere concesso il godere delle ferie, nel limite sovrindicato, in qualunque tempo dell'anno.

I congedi annuali dei funzionari e degli impiegati di segreteria non devono eccedere i 30 giorni.

Art. 52. La ripartizione delle ferie fra i giudici del tribunale supremo di guerra e di marina è fatta dal presidente.

Riguardo ai giudici militari del tribunale supremo che sono in servizio effettivo, ed ai giudici delle Commissioni d'inchiesta e dei tribunali territoriali e marittimi sono applicate le discipline stabilite dai regolamenti speciali delle licenze per l'esercito e per la marina previa dichiarazione di non dissenso del presidente.

La ripartizione delle ferie tra gli uffiziali istruttori ed i funzionari del Pubblico Ministero è fatta dall'avvocato generale.

I congedi annuali ai funzionari ed impiegati della segreteria sono dati dall'avvocato generale.

Art. 53. Nei tribunali in cui il numero ristretto del personale o le esigenze del servizio non consentono che tutti i funzionari del Pubblico Ministero o gli uffiziali istruttori partecipino alle ferie nel tempo e nella misura stabiliti dall'articolo 51, l'avvocato generale può conceder loro una corrispondente permissione temporanea d'assenza nel corso dell'anno.

Art. 54. Quando nel corso delle ferie sopravvengono impreveduti bisogni nel servizio che non ammettono dilazione ed ai quali riesca insufficiente il personale rimasto in servizio, l'avvocato generale ha facoltà di richiamare in residenza i funzionari ed impiegati da esso dipendenti che si trovano in ferie od in congedo, salvo quanto ai funzionari in ferie il compensarli con permissioni di temporanea assenza, come è detto nell'articolo precedente.

A questo effetto il giudice, funzionario od impiegato che si reca in ferie od in congedo deve dichiarare alla segreteria il luogo di suo recapito. Il segretario inscrive la dichiarazione in apposito registro.

Art. 55. Un mese prima del cominciamento delle ferie, ogni avvocato fiscale compila in doppio esemplare una tabella di riparto delle medesime fra gli uffiziali istruttori ed i funzionari del Pubblico Ministero, e la trasmette all'avvocato generale, il quale, fattevi le modificazioni che giudica opportune, vi appone la formola di approvazione, e ne rimanda un esemplare all'avvocato fiscale.

Se l'avvocato fiscale crede che ai funzionari ed impiegati di segreteria, o a parte di essi, possa essere accordato il congedo annuale, ne fa la proposta in una tabella addizionale compilata in doppio esemplare, e la trasmette all'avvocato generale per i provvedimenti di che è detto superiormente.

Art. 56. Le permissioni di temporanea assenza sono computate nelle ferie, ed entro il limite del turno feriale possono essere concesse dai funzionari che hanno l'incarico di fare il riparto delle ferie.

Per i giudici militari del tribunale supremo che sono in servizio effettivo, e per i giudici delle Commissioni d'inchiesta e dei tribunali territoriali e marittimi stanno ferme le discipline regolamentari delle licenze per l'esercito e per la marina, salvo il non dissenso dal presidente.

Art. 57. Le permissioni temporanee d'assenza in aggiunta alle ferie, o per un tempo maggiore del periodo feriale, o con facoltà di uscire dal territorio del Regno, sono accordate dal Ministro della Guerra o della Marina da cui dipendono, sulla proposta fattagli, per i giudici del tribunale supremo, dal presidente, e per tutti gli altri funzionari ed impiegati dell'amministrazione dall'avvocato generale militare.

Art. 58. Non possono essere date permissioni temporanee d'assenza per un tempo eccedente i due mesi.

Art. 59. Per gli effetti di che ai precedenti articoli 56, 57 e 58, la durata delle permissioni d'assenza è determinata cumulando in una tutte le permissioni date nel corso dell'anno.

Art. 60. Nelle segreterie dei tribunali e del Pubblico Ministero è tenuto registro delle permissioni d'assenza conforme al modulo allegato A del presente regolamento.

L'avvocato generale militare ed il presidente del tribunale allo scadere di ogni trimestre trasmettono al Ministero un estratto di questo registro.

Art. 61. Il funzionario od impiegato che per malattia non può intervenire all'ufficio deve esibirne la prova mediante attestazione medica, da rinnovarsi secondo il bisogno di otto in otto giorni.

La malattia non attribuisce la facoltà di assentarsi dalla residenza senza averne ottenuta la permissione nei modi enunciati negli articoli precedenti.

Art. 62. La domanda di prolungamento di una permissione d'assenza già in corso non esime dall'obbligo di rientrare in residenza alla scadenza di questa permissione.

Art. 63. Le disposizioni contenute nel precedente articolo 54 sono applicabili alle permissioni di temporanea assenza.

CAPO II.
Della corrispondenza e delle petizioni.

Art. 64. L'avvocato generale corrisponde coi Ministri della Guerra e della Marina e con gli altri capi di dicastero.

I presidenti pure hanno la stessa facoltà per le materie attinenti al servizio della giustizia militare.

Gli altri funzionari corrispondono col rispettivo superiore immediato.

Art. 65. I funzionari di cui nell'ultimo alinea del precedente articolo corrispondono direttamente coi Ministri:

a) Quando debbono rispondere ad un dispaccio diretto ad essi immediatamente dal Ministro;

b) Quando ciò è stabilito per legge, regolamento, o direttiva ministeriale;

c) Quando trattasi di avvenimenti dei quali per la natura ed importanza loro, convenga che ne sia prontamente informato il Ministero.

In questo caso il funzionario trasmette contemperaneamente la sua informativa anche al suo superiore immediato.

Art. 66. Ogni argomento di corrispondenza deve essere trattato con dispaccio separato.

A margine dei dispacci dev'essere compendiosamente accennato l'oggetto del dispaccio e la data ed il numero di protocollo del dispaccio a cui si risponde.

Art. 67. Le petizioni che hanno per oggetto la carriera del richiedente devono essere scritte e firmate dal medesimo, osservate le leggi sul bollo.

Sono applicabili alle petizioni le discipline stabilite per la corrispondenza.

Art. 68 L'avvocato generale a cui venga trasmessa una petizione in forma non corrispondente alle disposizioni dell'articolo precedente, la respinge con annotazione delle irregolarità avvertite.

Se la petizione è regolare nella forma ed è diretta al Ministro, l'avvocato generale raccoglie le informazioni, e domanda se occorre al petente le spiegazioni valevoli a chiarire il subbietto ed il fondamento della domanda, indi la trasmette col suo parere al Ministro della Guerra.

CAPO III.
Della matricola.

Art. 69. Nell'ufficio dell'avvocato generale militare è formata e conservata la matricola generale di tutti i funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie del tribunale supremo di guerra e di marina e di tutti i tribunali militari del Regno.

Gli avvocati fiscali militari tengono pur essi la matricola dei funzionari del proprio uffizio e della segreteria del tribunale a cui sono addetti.

Art. 70. La matricola indica lo stato personale di famiglia e di fortuna del funzionario; le fasi della sua carriera, le sue note caratteristiche, le sue azioni di merito e le punizioni disciplinari in cui è incorso.

La matricola è formata in fogli staccati sul modulo allegato *B* del presente regolamento e custodita in apposita casella e classificata in due categorie, delle quali l'una comprende i funzionari del Pubblico Ministero, l'altra quelli delle segreterie.

Art. 71. Per gli effetti di che all'articolo precedente, ogni funzionario del Pubblico Ministero e delle segreterie, in occasione della sua prima nomina, dichiara alla segreteria del Pubblico Ministero il suo stato personale di famiglia e di fortuna, i suoi studi e gli uffizi esercitati precedentemente, e deposita i relativi titoli e documenti giustificativi.

Art. 72. Tutti i funzionari in fine d'ogni anno fanno la dichiarazione all'ufficio del Pubblico Ministero delle varianti avvenute nelle loro famiglie, per le opportune annotazioni nella matricola.

L'avvocato fiscale militare trasmette all'avvocato generale militare una tabella di queste varianti.

Art. 73. L'avvocato fiscale militare allo scadere d'ogni trimestre trasmette all'avvocato generale una tabella delle annotazioni aggiunte nella matricola sulla capacità è condotta dei funzionari da essi dipendenti.

Art. 74. Quando un funzionario è traslocato ad altro tribunale, la sua matricola è trasmessa dall'avvocato fiscale militare che lo ha avuto alla sua dipendenza, all'avvocato fiscale militare sotto l'autorità del quale deve passare.

CAPO IV.
Della disciplina.

Art. 75. I funzionari dell'amministrazione della giustizia nei tribunali militari, i quali mancano ai doveri dell'ufficio, o compromettono il decoro proprio o del corpo a cui appartengono sono soggetti alle pene disciplinari.

Art. 76. Le pene disciplinari sono: l'ammonizione, la censura, e la sospensione dall'ufficio.

Art. 177. L'avvocato generale militare ha la sorveglianza di tutti i funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie giudiziarie militari.

Gli avvocati fiscali militari hanno la sorveglianza dei funzionari del proprio ufficio e della segreteria del tribunale presso cui esercitano il loro ministero.

Art. 78. All'esercizio della sorveglianza va unita la facoltà d'infliggere le pene disciplinari dell'ammonizione e della censura.

Art. 79. L'ammonizione è l'avvertimento delle mancanze del funzionario, con esortazione a non più ricadervi.

La censura è la formale dichiarazione del biasimo incorso dal funzionario.

La censura è applicata per le mancanze gravi e per le recidive nelle più lievi.

Art. 80. Le note di ammonizione ed i processi verbali delle censure sono inscritti in un apposito registro dell'uffizio del Pubblico Ministero.

Art. 81. L'avvocato generale quando infligge pene disciplinari ne dà notizia all'avvocato fiscale militare a cui è soggetto il funzionario ammonito o censurato, onde ne prenda nota nel registro di matricola.

L'avvocato generale può anche delegare l'avvocato fiscale militare onde applichi in nome di lui al funzionario redarguibile la censura.

Art. 82. I Ministri della guerra o della marina possono chiamare a sè i funzionari del Pubblico Ministero e delle segreterie, affinchè rispondano dei fatti loro imputati ed ammonirli.

Il Ministro della guerra e quello della marina, secondo che i fatti riguardano la giustizia penale dell'esercito o la giustizia penale marittima, possono inoltre, previo avviso dell'avvocato generale militare, censurare o sospendere dall'ufficio i funzionari soggetti alla sorveglianza del predetto avvocato generale militare a tenore degli articoli 346 del Codice penale per l'esercito, e 393 del Codice penale militare marittimo, ed i funzionari delle segreterie.

La sospensione dell'impiego produce interruzione del servizio e privazione dello stipendio per tutto il tempo della sua durata.

La riammessione al servizio riabilita per l'avvenire l'impiegato, ma tiene fermi gli effetti compiuti della sospensione.

La revoca del decreto di sospensione fa considerare come non avvenuta la sospensione ed attribuisce all'impiegato il diritto di riscuotere gli arretrati dello stipendio.

Art. 83. Nei casi preveduti dagli articoli 348 del Codice penale militare per l'esercito e 395 del Codice penale militare marittimo, si osservano le norme stabilite nella sezione 3ª del capo 2° del titolo 4° del presente regolamento.

Art. 84. L'azione disciplinare si estingue con la dimissione debitamente accettata.

(Continua)

Il N. DCXXXV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società per le operazioni di credito popolare ed altre stabilita in Spezia col titolo di *Banca Popolare d'Industria e Commercio di Spezia* e col capitale nominale di lire 200,000, diviso in numero 4000 azioni da lire 50 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società cooperativa di credito anonima per azioni nominative denominatasi *Banca Popolare d'Industria e Commercio di Spezia* sedente in Spezia ed ivi costituitasi con l'istrumento pubblico del 23 dicembre 1872, e con l'istrumento pubblico del 15 febbraio 1873, ambedue rogati Paolo Borachia, è autorizzata, ed il suo statuto che sta inserto all'istrumento del 15 febbraio 1873 è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2° del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 4 alle ultime parole « diviso in azioni di lire venticinque cadauna » sono sostituite le parole « divise in n° 4000 azioni da lire cinquanta ciascuna. »

b) Nell'art. 9 dopo le parole « inscrizione nei registri della Società » sono inserite le parole « e dichiarazione di trapasso, firmata dal cedente o dal cessionario o da un loro mandatario speciale. »

c) Nell'art. 12, capoverso *c*), sono cancellate le parole « rilasciare fedi di credito ».

d) All'art. 16 è sostituito il seguente: « Articolo 16. La Banca si interdice le operazioni di pura sorte, fittizie di borsa o sopra merci, e non impiega in operazioni di lunga scadenza le somme ricevute a deposito in conto corrente. »

e) Nell'art. 21 alle parole « un numero di azionisti » sono sostituite le parole « numero 50 azionisti. »

f) Nell'art. 29 dopo la parola « maggioranza » è inserita la parola « assoluta » e nello stesso art. 29 è cancellato il paragrafo n° 3.

g) Nell'art. 30 dopo le prime parole « Essa delibera con un numero di soci » sono inserite le parole « non minore di 50. »

h) Nell'art. 36 alle parole « cento azioni » sono sostituite le parole « cinquanta azioni. »

i) Negli articoli 40 e 49 sono cancellate le parole « salvo l'approvazione dell'assemblea generale. »

Art. III.

La Banca contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire duecento annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. DCXXXVI (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per aumento del capitale e per modificazioni dello statuto presa in assemblea generale del 15 dicembre 1872 dagli azionisti della Società per imprese di opere pubbliche e private in Italia ed all'estero, anonima per azioni al portatore, sedente in Milano sotto il titolo di *Banca di Costruzioni;*

Visto lo statuto di detta Società ed il R. decreto che lo approva, in data 21 maggio 1871, numero 69;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

Ai termini della deliberazione sociale 15 dicembre 1873 il capitale della *Banca di Costruzioni* (Milano) è aumentato dai 10 ai 20 milioni di lire mediante emissione di n. 20000 azioni nuove da lire 500 ciascuna, e sono approvate e rese esecutorie la correlativa e le altre modificazioni dello statuto della Società, consegnate in atti di notaro coll'istrumento di deposito del 7 maggio 1873, rogato in Milano Vincenzo Strambio al n. 1829 di repertorio.

Art. II.

La Società pubblicherà ogni anno il rendiconto dell'esercizio subito dopo l'approvazione dell'assemblea generale, e ne trasmetterà copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. III.

Il contributo annuale della Società nelle spese degli uffici d'ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è aumentato dalle 200 alle 300 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

MINISTERO DELLA MARINA.
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E SERVIZIO MILITARE MARITTIMO.
Notificanza.

È aperto un esame di concorso per n. 10 posti di medico di corvetta di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di lire 1800.

Tale esame avrà luogo li 6 ottobre 1873 nanti apposita Commissione in Roma.

Le condizioni necessarie per l'ammissione a detto concorso sono:

1° Il possesso dei titoli accademici medico-chirurgici;

2° Essere cittadini italiani;

3° Non oltrepassare l'età di anni 30 alli 6 ottobre p. v.;

4° Essere celibi, o, se ammogliati, trovarsi in grado di soddisfare al prescritto dalla legge sulle doti dei militari;

5° Essere fisicamente idonei al militare servizio marittimo.

Quest'ultima condizione sarà constatata con visita sanitaria immediatamente prima dell'esame.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che già avessero servito nella R. Marina, o avessero combattuto per l'indipendenza italiana.

La nomina dei 10 candidati che avranno riportato il maggior numero di punti di merito non sarà definitiva che dopo lo esperimento di una navigazione della durata di 6 mesi almeno.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1° Anatomia e fisiologia;

2° Patologia speciale medico-chirurgica, cioè: *a*) Le febbri; *b*) Le infiammazioni; *c*) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi pressidii-emostatici; *d*) Gli esantemi; *e*) Le fratture e le lussazioni; *f*) Le ferite e le ernie; *g*) Le malattie veneree.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta da bollo di una lira, corredate dei documenti comprovanti le suindicate condizioni, non più tardi del 20 settembre p. v. al Ministero della Marina, Direzione Generale del personale e servizio militare, divisione 1ª.

Ai candidati che avranno riportato la nomina verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come medici di corvetta di 2ª classe.

Roma, li 21 giugno 1873.

Per il Ministro: P. ORSINO.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
(Sezione delle Privative Industriali).

Con scrittura privata in data 29 marzo 1873, fatta a Glascow e registrata a Milano in data 27 maggio 1873, vol. 152, fog. 114, n. 9806, il signor Burlock de Forest Tommaso di Birmingham Connecticut (America), concessionario di un attestato di privativa industriale in data 14 giugno 1872, vol. 12, n. 145, della durata di anni tre a datare dal 30 giugno 1872 per un trovato avente per titolo: *Macchina perfezionata per fare gli spilli*, ha ceduto e trasferito ai signori ingegnere prof. Giuseppe Colombo ed ingegnere Robert Fowler Mackenzie, dimoranti a Milano, tutti i diritti spettantigli sull'attestato di privativa suddetto.

Il relativo atto di trasferimento è stato presentato alla prefettura di Milano il dì due giugno 1873, alle ore tre pomeridiane, e registrato al n. 556.

Dalla Direzione del R. Museo Industriale Italiano.

Torino, addì 13 giugno 1873.

Per il Direttore del R. Museo Industriale Italiano
M. ELIA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Si rende noto che, giusto il ruolo organico approvato per questo Ministero con R. decreto del 26 marzo decorso, trovandosi in esso vacanti

N. 3 posti di sottosegretari (1ª categoria);
» 4 posti di computisti di 2ª cl. (2ª id.);
» 4 posti di ufficiali di scrittura (3ª id.),

con lo stipendio annuo di lire 1500, si apriranno il 14 del vegnente luglio, presso questo Ministero stesso, gli esami di concorso per il relativo conferimento.

A forma dell'art. 3° del precitato R. decreto, gli aspiranti ai prementovati posti di 1ª o 2ª categoria dovranno comprovare di aver riportato per lo meno la licenza liceale o d'istituto tecnico; e quelli che aspirano ai posti di 3ª categoria dovranno comprovare di aver riportato la licenza ginnasiale o superato l'esame del secondo anno d'istituto tecnico.

E gli uni e gli altri dovranno inoltre far constare della loro buona condotta mediante apposito attestato del rispettivo municipio.

Non saranno ammessi al concorso ai posti di 1ª e 2ª categoria coloro che siano d'età inferiore ai 18 anni o superiori ai 26.

Le dimande di coloro che vorranno concorrere dovranno essere presentate al Ministero della Pubblica Istruzione al più tardi dentro il mese di giugno, munite de' richiesti documenti ed attestati, a' quali potranno unire quegli altri titoli di merito che crederanno opportuni.

Gli esami di concorso saranno dati secondo il seguente programma:

1ª Categoria.

Esame scritto — Due composizioni italiane, l'una concernente un fatto della Storia civile d'Italia od un giudizio letterario; l'altra una questione amministrativa;

Soluzione di un problema di aritmetica da risolvere con la regola del tre.

Esame orale — Storia d'Italia e geografia politica;

Analisi filologica ed estetica d'uno squarcio di classico italiano;

Nozioni di diritto amministrativo;

Legge comunale e provinciale e legge sull'ordinamento della pubblica istruzione.

2ª Categoria.

Esame scritto — Operazioni di aritmetica superiore;

Relazione alla Corte dei conti sopra una questione di ragioneria.

Esame orale — Teoria della scrittura doppia;

Quesiti sul sistema metrico;

Leggi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della contabilità generale dello Stato;

Divisioni amministrative del Regno.

3ª Categoria.

Esame scritto — Calligrafia;

Composizione italiana;

Quesiti sulle prime quattro operazioni d'aritmetica;

Compilazione d'uno specchio per registrare le indicazioni comprese in un tema.

A parità di voti si darà la preferenza ai laureati, ed in mancanza di laurea a chi abbia dato saggio di conoscere una lingua estera.

Roma, dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, addì 18 maggio 1873.

Il Ministro: A. SCIALOJA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Si fa noto che i telegrammi pel Giappone, non scritti in inglese ed in linguaggio chiaro, sono, fino a nuovo avviso, soggetti a tassa doppia pel percorso sulle lineo giapponesi al di là di Nangasaki.

In quest'occasione si fa pur noto che il Governo giapponese non assume ancora alcuna responsabilità pel servizio telegrafico sulle sue linee nemmeno per ciò che riguarda il rimborso della tassa dei telegrammi nei casi nei quali esso è ammesso dalle altre Amministrazioni.

Però nei casi in cui dalla Convenzione internazionale è ammessa la restituzione delle tasse, se l'inconveniente è avvenuto sulle loro linee esse continuano a farvi luogo per la tassa fino a Nangasaki.

Per maggior sicurezza i telegrammi che da Nangasaki vengono inoltrati sulle linee telegrafiche del Giappone si spediscono altresì per posta a destinazione per evitare i casi di perdita o di mancato inoltro dei telegrammi stessi.

Firenze, 21 giugno 1873.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ.

La Campagna Romana.

Il *Bollettino* del *Comizio Agrario* di Roma, scrivendo in uno degli ultimi fascicoli dell'*enfiteusi dei beni rustici posseduti dalla manomorta laica ed ecclesiastica nell'Agro Romano*, traccia in brevi pagine ciò che diremmo l'origine e la storia di quell'erboso e malsano deserto che ricinge Roma, col nome di *Campagna Romana*.

Niun dubbio, per le memorie storiche, le tradizioni, i monumenti, che in quell'ampia distesa di suolo, fosse durante i Re e la Repubblica fiorentissimo lo stato dell'agricoltura. Ma in sul cadere della Repubblica, poco a poco ai fertili poderi de' coloni ed alla piccola coltura si erano sostituite le estese proprietà degli opulenti cittadini e le sontuose ville patrizie. Onde Orazio dolevasi che ormai le principesche moli lasciassero pochi jugeri al fecondo aratro.

Un'altra coltura e popolazione erano subentrate alla laboriosa classe agricola, ma l'*Agro* non era meno abitato e ornato di ricca vegetazione e l'aere salubre.

« Le vie suburbane furono molte miglia ornate di fabbriche e di sontuose ville abitate dai proprietari; l'Appia, celebratissima per le tombe e pei sontuosi monumenti pubblici; l'Aurelia, insigne per le grandiose ville di Marc'Aurelio al 12° miglio dalla città di Antonino Pio; la Flaminia, la Salara, la Nomentana, la Latina, la Tusculana, erano tutte in singolar guisa adorne di abitazioni; la Tiburtina era coltivata ed abitata fino a Tivoli; l'Ostiense fino al mare. Le ripe del Tevere erano fino al mare ricoperte di ville non interrotte; Plinio il giovine ci ha lasciato scritto: *Litus ornant varietate gratissima nunc continua nunc intermissa tecta villarum, quæ præstant multarum urbium faciem sive ipso mari sive ipso litore utare.* E mentre lo stesso Plinio nella lettera a Gallo 17 del 2° libro chiama pestilenti i lidi della Toscana: *Tota ferme pestilens et aura thuscarum, quæ per litus extenditur*, ci dipinge piacevolissima la dimora lungo il nostro littorale Tirreno: *Hæc iucunditas eius hyeme, maior æstate.* (L'opposto si è verificato ai nostri tempi in relazione alla maremma Toscana). Plinio il vecchio ci narra che le case sparse nei dintorni di Roma sembravano aggiungerle molte città: *Expatiantia tecta multas addidere urbes.* Elio Aristide, retore insigne del secondo secolo, nella descrizione che ci ha lasciato delle più celebri città del mondo antico, parlando di Roma scrisse che in qualunque parte della città si fosse situato l'osservatore avrebbe sempre creduto di esserne nel centro, tanta essendo la frequenza delle abitazioni per tutta la campagna che sembrava la città comprendere tutto il rimanente Lazio fino al mare. Strabone ci descrive tutta questa *regione siccome opulentissima e fertilissima, fuorchè alcun sito sulla spiaggia palustre ed infermo, quale in parte il campo Ardeatino, il tratto fra Anzio e Lavinio e parte dei contorni di Terracina e di Circeo!* »

Da quella trasformazione del suolo, e dalle mutate condizioni della coltura ebbe principio e causa la rovina economico-sociale del paese. « Tuttavia fino a che gli schiavi sostituiti alla mano del libero agricoltore poterono adoperarsi per la conservazione della coltura e degli scoli delle acque dei grandi tenimenti, restò sana l'aria di questa contrada. Quando però cessata la schiavitù, venuto il difetto e pressochè la mancanza dei coltivatori d'ogni specie su terre non proprie; sopraggiunta la decadenza dell'impero ed il trasporto della sua sede a Bisanzio, che tolse alla sua emula, oltre lo splendore e le ricchezze, la parte più eletta della sua popolazione; la miseria più spaventosa invase quelle ville, ne caddero per l'abbandono i palagi, i campi imboschirono, i corsi delle acque non ebbero più la loro regolarità e la solitudine prese il luogo della passata floridezza. Poco dopo, feroci bande di uomini del settentrione cominciarono a scorazzare in quelle campagne, distruggere gl'innumerevoli acquedotti, tutti depredando e incendiando in guisa che i pochi coloni restati nella campagna doverono abbandonare i loro ripari e rifuggirsi nella città.

Successero più tardi alle barbariche irruzioni le lotte del medio evo, che impedirono colle loro stragi e colle loro rovine un ulteriore sviluppo dell'agricoltura, che il monachismo avea tentato di nuovamente restituire a queste terre dall'8° al 12° secolo. Furono poi tra il secolo 13° e 14° fra le guerre, l'abbattimento dei prepotenti baroni, e l'ordinamento dello Stato tentato da Martino V, distrutti tutti i castelli eretti a difesa delle colonie agricole che si aggruppavano intorno alle rocche baronali per trovarvi un rifugio dalle guerre intestine e dalle bande dei Saraceni che infestavano la spiaggia. La scarsa popolazione agricola dovè quindi riconcentrarsi completamente nella città, e sparì nuovamente in tal modo ogni frequenza di coltivatori, e cessò ogni coltura, dappoichè i grandi proprietari, tanto ecclesiastici che laici, procurarono d'allora in poi di ricavare dalla terra il più che per loro potevasi colla pastorizia, per aumentare il prodotto delle terre, senza consacrarvi alcun capitale nè più curandosi di richiamare una parte di popolazione agricola su quelle campagne. In tal modo alle passate devastazioni si aggiunsero i danni del prolungato abbandono di ogni coltura e di ogni qualsiasi cura dei campi, e moltissimi secoli scorsero senza che alcun tentativo venisse fatto per prosciugare i luoghi paludosi e dare un regolare corso alle acque che semprepiù s'impaludavano per l'abbandono di ogni umana direzione e custodia. Che se durante questo lungo periodo di tempo vi furono alcuni provvedimenti legislativi sanzionati, ma non eseguiti, questi risguardavano un impossibile, perchè isolato, miglioramento parziale d'agricoltura, senza occuparsi affatto del prosciugamento del suolo, della regolarizzazione degli scoli delle acque correnti e sorgive. »

DIARIO

S. M. lo Sciah di Persia è giunto a Londra nel pomeriggio del 18 giugno, alla stazione di Charing-Cross. Fu ricevuto alla stazione dal principe di Galles, il quale rappresentava la regina, ed era accompagnato dal principe Cristiano, dai duchi di Cambridge e di Teck, e da un seguito numeroso. Una folla immensa stava aspettando fuori del gran cortile della stazione.

Il corteggio reale, scortato dagli *horse guards*, si è recato direttamente a *Buckingam Palace*, che servirà di residenza a S. M. persiana.

L'Alsazia-Lorena, scrive la *Provinzial Correspondenz*, col 1° gennaio 1874 dovrà interamente partecipare alla Costituzione germanica, ed entrare nel godimento dei diritti politici fondati su quella.

La legge a quest'oggetto presentata al Reichstag, contiene essenzialmente le seguenti disposizioni:

« La Costituzione dell'impero germanico entrerà in vigore col 1° gennaio 1874. Il territorio del paese imperiale Alsazia-Lorena si unisce, a tenore della Costituzione, al territorio federale. Per l'Alsazia-Lorena verranno per ora eletti quindici deputati al Reichstag germanico, e in quel tempo entra in vigore la legge elettorale tedesca. Per gli Alsaziano-Lorenesi, che si sono dichiarati di nazionalità francese, e che non sono ancora emigrati, il diritto elettorale e la eleggibilità sono sospesi finchè non abbiano esplicitamente ritrattata quella dichiarazione davanti alle autorità competenti. (Quest' ultima disposizione fu soppressa alla seconda lettura).

« Anche dopo che sarà entrata in vigore la Costituzione, e fino alla promulgazione di un altro provvedimento legislativo, l'imperatore può, col consenso del Consiglio federale, emanare decreti con forza di legge, quando il Reichstag non è radunato. Ma questi non dovranno contenere disposizioni contrarie alla Costituzione, o alle leggi dell'impero, vigenti nell'Alsazia-Lorena, o concernere affari pei quali sia richiesta l'approvazione del Parlamento germanico. Tali decreti devono essere sottoposti all'approvazione del Parlamento, sì tosto che questo sarà riunito. I medesimi cessano immediatamente di essere in vigore, se l'approvazione è ricusata. »

Nella tornata del 16 giugno, il principe Bismarck dichiarò, increscergli che siasi voluto portare, durante la presente sessione legislativa, la discussione della legge sulla stampa, dopo che si era convenuto di non portare per questa sessione all'ordine del giorno nè la legge militare, nè la legge sulla stampa, nè quella sul matrimonio civile. Il deputato Lasker rispose con qualche vivacità, e disse che il governo vede di mal occhio che la Camera prenda a discutere proposte, nella quale si tratta dei diritti del popolo; soggiunse, inoltre, essere necessario che il governo conosca l'opinione della Camera sul conto del progetto di legge da lui presentato.

Allora il principe cancelliere, rilevando l'espressione *diritti del popolo*, usata dal deputato Lasker, replicò nei seguenti termini: « Discorsi di un tempo passato son questi. Ho vissuto molto in tempi allorquando ognuno, che si avvisasse di proporre qualunque cosa conforme ai propri interessi e opinioni, rivendicava unicamente per sè il titolo di rappresentante del popolo e di popolo. I signori che sono qui, sono tutti rappresentanti del popolo; noi tutti apparteniamo al popolo; anch'io possiedo i diritti del popolo; anche S. M. l'Imperatore appartiene al popolo; noi tutti siamo popolo, e non soltanto quei signori che rappresentano viete dottrine tradizionali e non sempre liberali. Non tollererò mai che si monopolizzi il nome di popolo, e che se ne escluda me. »

Rispondendo a un altro deputato, il quale avea detto che il cancelliere si era alterato nel parlare, e che avea risposto con acrimonia, il principe Bismarck replicò: « Io non mi sono alterato; altro non feci se non rivendicare, indegnato, il mio diritto di Tedesco, rimpetto ad un'allusione che tendeva a escludere me dal concetto di *popolo*. Farò osservare all'onorevole preopinante che al popolo appartengono anche i governi, escono dal popolo e tornano nel popolo, e che egli non ha punto il diritto di opporre al governo una rappresentanza speciale del popolo. »

Anche il deputato Lasker accennò ad una consueta alterazione nel tono del principe cancelliere; al che questi rispose: « L'irritazione è stata nel dibattimento introdotta dall'onorevole preopinante, il quale, ogniqualvolta assale il suo avversario, non suole alzar la voce o gestire con violenza; ma bensì ha l'arte di aguzzare la sua freccia in guisa che porta seco, non dirò il veleno, ma un umor caustico. In questa distinzione egli ha fatto una distinzione tra governo e popolo, tra i diritti del governo e quelli del popolo. Le sue parole furono un'eco dei tempi passati. Non comprendo perchè certe leggi abbiano il merito di concernere i diritti del popolo, e le altre no. Lo ripeto: siamo tutti popolo, compresi i governi, e non mi piace che, con mio danno, i governi vengano separati dalla massa del popolo. Il preopinante disse che, dopo di avere accordato al governo tante somme, e di avere votato le leggi di finanza, era tempo di occuparsi alquanto dei diritti del popolo: come? le leggi finanziarie non sono forse leggi del popolo? Sì che lo sono, e se tali non fossero, non avreste dovuto approvarle. La difesa del territorio germanico non è forse un diritto del popolo? Riattare le fortezze, assicurarle contro un attacco nemico, non è forse un diritto del popolo? Il bilancio, che deve ordinare le condizioni finanziarie dell'impero germanico, non è forse un diritto del popolo?... Questa distinzione, o signori, falsa la situazione, ed io non posso accettarla. Questo vezzo di assegnare soltanto a se stesso ed alle proprie azioni un carattere di popolarità, e di denunziare le azioni del governo come ostili o indifferenti al popolo, o signori, è una tendenza sovversiva che io non mi sarei aspettata giammai dal signor deputato, dalla frazione alla quale appartiene, dalla partecipazione ch'egli prese finora alla fondazione e al consolidamento dell'impero; e, senza dubbio, mi ha offeso, perchè mi è impossibil cosa rassegnarmi a questa esclusione dal popolo, accennata nelle parole del signor preopinante. »

Le voci d'abdicazione del principe Carlo di Rumenia sono tornate in campo nell'occasione in cui si parlò di un viaggio che egli intendeva di fare a Vienna. Da molte parti si è dimostrata la inverosimiglianza di queste dicerie. I giornali di Berlino l'hanno smentita formalmente ed il *Nord* le qualifica di invenzioni ingiustificabili. Ecco come si esprime quest'ultimo foglio: « Questa notizia, non solo non è vera, ma, nello stato presente delle cose, non è neppure verosimile. Qualche tempo addietro sarebbe stato possibile di annetterci una qualche importanza, allora quando il trono del principe Carlo parve minacciato da più di una parte. Ma dappoi le cose sono affatto mutate. La morte del principe Couza ha fatto sparire il pericolo che poteva minacciare da questo lato la nuova dinastia. Gli aderenti dell'antico ospodaro, che non erano pochi, rimasero senza capo e senza obbiettivo e la massima parte di essi pare che aderiranno al governo del principe Carlo. Oltre a ciò, l'accordo fra l'Austria, la Russia e la Germania ha fatto perdere al partito rivoluzionario dei Principati la speranza di poter vantaggiarsi delle diffidenze che esistono fra questi tre Stati, e quindi ne è risultata una tregua, almeno momentanea, nelle sue imprese. »

Da Parigi si scrive che il disavanzo del bilancio in seguito al ritiro della tassa sulle materie prime si calcola a 170 milioni di lire. Si crede che sarà indispensabile imporre nuove tasse sui metalli, sul sale ... e sugli affari. In ogni caso, il signor Magne non presenterebbe le sue proposte prima del venturo novembre.

Il Consiglio Superiore di sanità, convocato di urgenza dal Ministro dell'Interno perchè fosse informato della comparsa di alcuni casi di cholera nelle provincie di Treviso e di Venezia, non che dei provvedimenti presi dal Governo centrale e dalle autorità locali allo scopo d'impedire la diffusione del morbo, in adunanza del 20 corrente emise la seguente dichiarazione:

Visti i documenti relativi alla comparsa del cholera in alcuni comuni della provincia di Treviso;

Presa contezza dei provvedimenti sanitari suggeriti dalle Commissioni mediche e attuati dai prefetti di Treviso e di Venezia in conformità delle discipline igieniche e precauzionali che sono del caso, li approva completamente e caldamente ne raccomanda la rigorosa applicazione.

Aderisce particolarmente a tutte le proposte fatte dal professore Giacinto Namias, e ringrazia S. E. il signor Ministro dell'Interno delle energiche misure che si propone di prendere non esclusa quella del cordone militare.

Prega che si raddoppi la sorveglianza, e si richiamino in vigore tutte le disposizioni di legge per ciò che concerne il trasporto di viaggiatori e di merci suscettibili, come gli stracci di cui la provincia di Treviso fa speciale incetta, di diffondere il morbo.

Prega inoltre di avvertire le autorità delle provincie, specialmente limitrofe, perchè facciano ai medici obbligo di denunziare loro i casi anche semplicemente sospetti di cholera, e provvedere per quelli come se fossero casi di malattia dichiarata.

Il Consiglio è convinto che S. E. il signor Ministro farà così fermamente rispettare, dinanzi al pericolo, queste supreme esigenze della salute pubblica; che nessuna utile disposizione e nessun buon volere potranno rimanere sterili, per dubbi e questioni di sporadicità o di diffusibilità della malattia; controversie che, in questo momento potrebbero considerarsi come attentati alla pubblica salvezza.

ELEZIONI POLITICHE
del 22 giugno 1873.

Prima votazione.

Napoli (9° Collegio) — Inscritti 1151, votanti 434 — Della Rocca voti 386, eletto — De Siervo 40 — Dispersi 8.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 21.

In seguito al voto delle Cortes, che autorizza Pi y Margall di formare egli stesso, in caso di crisi, un nuovo ministero, tutti i ministri hanno dato le loro dimissioni.

La maggioranza delle Cortes prese quella decisione in seguito ad un discorso di Castelar, il quale ha fatto conoscere la necessità che il governo segua una politica d'ordine.

La città continua ad essere tranquilla.

Madrid, 22.

Pi y Margall non ha ancora formato il nuovo ministero. Credesi che egli lo costituirà con elementi della destra.

Londra, 22.

Il vapore *Columbus* naufragò presso Holyhead. Rimasero annegati 12 viaggiatori e 3 marinai.

BORSA DI FIRENZE 23 giugno.

Rendita 5 0/0	69 82	fine mese
Napoleoni d'oro	22 65	contanti
Londra 3 mesi	28 30	»
Francia, a vista	112 50	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	859 —	fine mese
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2310 —	»
Ferrovie Meridionali	— —	
Obbligazioni id.	216 —	nominale
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1622 —	fine mese
Credito Mobiliare	1060 —	»
Banca Italo-Germanica	503 1/2	»
Banca Generale	— —	

Sostenuta.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 22 giugno 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	765 2	764 3	764 6	764 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	22 2	29 6	23 8	20 2	TERMOMETRO:
Umidità relativa	67	43	69	90	Massimo = 30 1 C. = 24 0 R. Minimo = 18 0 C. = 14 4 R.
Umidità assoluta	13 16	13 21	15 08	15 67	Pioggia in 24 ore = 0mm 1.
Anemoscopio	N. 2	S. 1	SO. 2	Calma	Nelle ore pomeridiane temporali giranti dall'Est al Nord-Est con tuoni. — Dopo le ore tre pomeridiane poca pioggetta anche in Roma.
Stato del cielo	10. belliss.	8. cirri sparsi	1. temporale in giro	9. bello un po' nebbiosetto	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 23 giugno 1873.

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti Lettera	Contanti Danaro	Fine corrente Lettera	Fine corrente Danaro	Fine prossimo Lettera	Fine prossimo Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 73	—	71 77 1/2	71 75	71 90	71 85	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1 luglio 73	—	69 60	69 55	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 73	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	—	—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 aprile 73	537 50	515 —	—	—	—	—	—	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 20	72 —	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»		70 50	70 25	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 25	70 —	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	2080	2065	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	—	—	520 —	518 1/2	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	439 —	—	—	—	—	—	500
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	—	—	—	—	—	—	115
SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	510 —	507 —	—	—	—	—	—
Titoli provvisorii detta	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	»	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	»	500	—	—	—	—	—	—	416
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	Nominale
Ancona	30	—	—	—
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	110 95	110 90	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	28 40	28 35	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 72	22 70	—
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 71 77 1/2 e., 71 85, 87 1/2, 90, 92 1/2 fine; 69 60, 57 1/2, 55 cont.
Prestito Blount 70 25, 12 cont.
Banca Romana 2065 cont.
Banca Generale 516, 17 fine; 516 cont.

Il Deputato di Borsa: LUIGIONI.
Il Sindaco: A. PIERI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI CASERTA

AVVISO D'ASTA (Nº 511) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di sabbato 28 giugno 1873, in una delle sale della prefettura di Caserta, alla presenza di un membro della Commissione provinciale di sorveglianza, e coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti, e rimasti invenduti negl'incanti 7 giugno 1873, avviso 508.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.
2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una.
3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta per la prima si avrà per la sola efficace.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.
6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa e di affissione del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario o ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione. Quelle d'inserzione nei giornali pei lotti che raggiungono il prezzo di lire 8000 cederanno solamente a carico degli aggiudicatari dei lotti stessi ed in proporzione del prezzo di aggiudicazione.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 2 pom. nell'ufficio della prefettura suddetta.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e le tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	93	Caserta	Massa dei 15 del Capitolo di Caserta	Territorio piano seminatorio arbustato. Regione Otracchio, in catasto S. Commsia a Caserta. Confina con beni della parrocchia di Casola, con quelli del Capitolo Casertano, con quelli di Ricciardi Giuseppe e colla via pubblica. Art. 357 del catasto, sez. H, N. 305. Imponibile L. 1911 10. Fittato ad Alimenti Angelo per L. 2654. È il lotto 16, avviso 294, deserto nell'incanto 27 ottobre 1870. Prospetto 305. Ora si riespone con estimo maggiore	7 85 78	23 20 »	51681 80	5168 18	2747 »	»	7 giug. 1873, N. 503

3180 Caserta, 9 giugno 1873.

L'Intendente: DE CESARE.

R. INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO D'ASTA.

Essendo riuscito senza effetto il primo esperimento d'asta tenutosi il giorno 18 giugno 1873 per l'appalto del trasporto per via di mare di quintali 80,000 (ottantamila) di sale comune dalla salina di Barletta ai magazzini di deposito del Regio magazzino principale dei sali e tabacchi in Venezia, si rende noto che nel giorno 10 (dieci) luglio p. v. si procederà ad un nuovo incanto per l'appalto mediante partito segreto dell'impresa stessa, osservate le seguenti condizioni:

1. L'incanto si farà per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 10 luglio 1873.
2. Il prezzo fiscale sul quale potranno farsi le offerte di ribasso resta fissato in L. 1 80 per ogni quintale di sale peso netto riconosciuto a destino.
3. È accordato al trasportatore un calo stradale di tolleranza nella misura di chilogrammi due (chilogr. 2) per quintale, semprechè bene inteso tale calo sia realmente avvenuto.
4. Il trasporto dovrà effettuarsi a peso netto e franco da ogni spesa qualsiasi di facchinaggio, di trasporto ed altri inerenti e conseguenti, principiando da quella della levata del sale dai cumoli nello Stabilimento salifero di Barletta, suo trasporto alla marina ed imbarco, fino a quelle inclusivamente della consegna del genere, sua immissione e versamento nei magazzini di deposito del R. magazzino principale dei sali in Venezia, compresa la spesa dei sacchi ed altri attrezzi necessari al trasporto, per almeno quintali quarantacinquemila (quintali 45,000) impreteribilmente ed al più tardi entro il mese di ottobre 1873, e pel rimanente entro il mese di dicembre 1873.
5. Tutti gli altri patti e tutte le altre condizioni particolari e relative a questa impresa e giusta cui deve regolarsi il trasporto, sono espressamente indicate e dettagliate nell'apposito capitolato d'oneri visibile presso questa Intendenza che dovrà formare poscia parte integrante del relativo contratto d'appalto.
6. Chiunque intenda di concorrere all'appalto dovrà unire alla scheda di offerta a garanzia della medesima il certificato o quietanza comprovante l'effettuato deposito presso una tesoreria provinciale del Regno e non altrimenti, della somma di L. 14,400 (lire quattordicimila quattrocento) in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in rendita 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia al corso di Borsa, corrispondente al decimo dell'ammontare presuntivo della spesa. Sarà nulla quella scheda per la quale la indicata cauzione venisse presentata in modo diverso dall'enunciato.
7. Le offerte per essere valide dovranno essere stese in carta da bollo da L. 1, in modo chiaro e preciso ed esprimere in tutte lettere il prezzo richiesto per ogni quintale, portare la firma chiara dell'offerente ed indicare il luogo del suo domicilio legale.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

8. L'aggiudicazione seguirà a favore del miglior offerente, semprechè venga almeno raggiunto il prezzo contenuto nella scheda ministeriale suggellata che verrà aperta il giorno dell'asta a termini del vigente regolamento di contabilità, avvertendo che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi fosse che una sola offerta, purchè la medesima non sia superiore al prezzo massimo di delibera che sarà stabilito dalla scheda ministeriale.
9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso pei fatali, avvertendo fin d'ora che col giorno 25 luglio 1873, alle ore 12 meridiane, andrà a scadere il periodo di tempo per le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.
10. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di diminuzione ammissibili, si pubblicherà l'avviso per un nuovo incanto e quindi seguirà l'aggiudicazione definitiva, dopo di che si procederà alla stipulazione del contratto a termini del capitolato d'oneri.
11. Il deposito fatto per adire all'asta diverrà proprietà immediata delle Finanze dello Stato se entro 5 giorni da quello della partecipazione al deliberatario dell'approvata definitiva delibera dell'impresa, esso deliberatario stesso non si presterà a stipulare il contratto, previa prestazione della cauzione dovuta a garanzia del contratto stesso a termini dell'art. 13 del capitolato d'oneri surriferito.
12. Saranno a tutto carico del deliberatario tutte le spese per la stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta di Venezia* quale giornale per la inserzione degli atti giudiziari di questa provincia, le spese per la stipulazione del contratto, di asta, registro, bollo e segreteria, e tutte le altre inerenti e conseguenti al contratto stesso.

Venezia, li 18 giugno 1873.

3228 *L'Intendente:* PIZZAGALLI.

AVVISO.

La Banca Italo-Germanica previene i possessori delle sue azioni che col 1º luglio prossimo verranno pagati gl'interessi in L. 7 50 per azione nelle piazze sottoindicate:

in Roma, presso la Banca Italo-Germanica, Direzione Generale, via Cesarini, 8;
in Firenze, presso la sede della Banca, via del Giglio, 9;
in Milano, id. id. via S. Tommaso, 37;
in Napoli, id. id. via di Chiaja, 37,
in Berlino, filiale della *Mitteldeutsche Credit Bank;*
in Francoforte, Gebrüder Sulzbach;
in Londra, Anglo Austrian Bank;
in Parigi, Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.

3227 La Direzione Generale.

(1ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

In seguito alla deliberazione presa dal Consiglio Superiore nella sua tornata di ieri, il giorno 21 del prossimo venturo luglio avrà luogo in Torino la solita annuale assemblea generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca sito in via dell'Arsenale, nº 8.

La convocazione di tale assemblea ha per iscopo, giusta l'art. 51 degli statuti di questa Banca, la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede di Torino.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Firenze, 19 giugno 1873. 3192

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA con riduzione di prezzo.

Essendo riuscito infruttuoso il primo esperimento d'asta con riduzione di prezzo tenuto a dì 10 giugno corrente mese al prezzo di L. 706, per l'appalto della rivendita di generi di privativa vacante in Roma al N. 95 della via dell'Orso, si fa noto che il suo esercizio per un quinquennio verrà messo nuovamente all'incanto presso la suddetta Intendenza ed innanzi l'illustrissimo commendatore sig. Paolo Carignani o chi per esso, nel giorno 14 del p. v. mese di luglio 1873, alle ore 2 pomeridiane, sul prezzo di L. 706, e sarà deliberato all'estinzione della candela vergine, qualunque sia il numero delle offerte.

Ciascun concorrente dovrà esibire il certificato di buona condotta e depositare la somma di L. 353.

I fatali scadranno nel dì 29 luglio 1873.

3202 *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

ESTRATTO DI DECRETO. 3002

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Palme in camera di consiglio sulla relazione del giudice signor Rossi;

Visti gli articoli 682, 20 della legge 10 luglio 1861, art. 2 legge 11 agosto 1870; 78, 79 e 81 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico dell'8 ottobre 1870;

Dichiara, che la successione del fu Vincenzo Scullino spetti per tre sesti al fratello Domenico Scullino fu Giuseppe, per un sesto all'altro fratello Fortunato; per un sesto al nipote Antonino De Giorgio fu Pasquale; e per l'altro sesto alla cognata Rosa Raccosta di Girolamo; conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento della rendita di lire 34, nascenti lire 30 dal certificato d'iscrizione n. 21530, intestata al fu Vincenzo Scullino di Giuseppe, domiciliato in Napoli, e vincolata come cambio militare; e quindi intestarla per lire 17 a Domenico Scullino fu Giuseppe, per lire cinque e due terzi a Fortunato Scullino fu Giuseppe, per lire cinque e due terzi a Rosa Raccosta fu Girolamo, e per le rimanenti lire cinque e due terzi a De Giorgio Antonio fu Pasquale, tutti domiciliati in Oppido Mamertina, provincia di Reggio Calabria, circondario di Palme.

Così deliberato in Palme nella camera del consiglio dai signori Calcedonio Nicolosi pres., Pasquale Gentile e Giovambattista Rossi giudici, coll'assistenza del vicecancelliere Domenico Mantella, oggi li cinque dicembre milleottocento settantadue — Il presidente C. Nicolosi —

Per copia conforme

P. Soffiati proc.

3210 DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto vistosi designato come presidente del Consiglio d'Amministrazione nei grandi manifesti per emissione d'azioni della Banca d'incoraggiamento alle industrie, arti e mestieri testè affissi; rende noto al pubblico come non permettendogli le sue occupazioni di ingerirsi in altri affari, declini l'onore che da quei signori promotori di detta Società gli viene fatto colla nomina surriferita, e nulla abbia a che fare colla Banca suddetta.

Roma, li 20 giugno 1873.

Antonio cav. Petri.

Vera la firma del signor cav. Antonio Petri qui sopra perchè a me noto e fatta in mia presenza.

Roma, dal mio studio, 20 giugno 1873.

Filippo Delfini notaro.

DELIBERAZIONE. 2957

(2ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli, sulla dimanda di Onofrio, Fabrizio, Costantino, Filomena e Carmela Valanzano, rappresentati dal procuratore Alessio di Majo, ha emessa la seguente deliberazione:

Il Pubblico Ministero, letta la dimanda, poichè i fatti esposti nel ricorso sono comprovati dai documenti prodotti, dai quali risulta il diritto degli esponenti nel modo riferito nella enunciata dimanda, chiede che il tribunale voglia provvedere conformemente alla dimanda. — Napoli, 29 aprile 1873. — Perfumo.

Poichè il diritto dei ricorrenti è giustificato dal testamento per atto pubblico del 24 novembre 1870 di Domenico Valanzano fu Saverio. Visto l'atto di morte di Domenico Valanzano E il contratto di vendita della quota di Fabrizio Valanzano del 7 marzo 1871;

Il tribunale, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, pronunziando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia che tramuti i due certificati di rendita iscritta in testa a Domenico Valanzano di Saverio, l'uno di annue lire centoquindici al numero 22224, e l'altro di annue lire trentacinque al numero 61703 in testa a Domenico Gerardo fu Saverio, in una cartella al portatore di annue lire cento di rendita da consegnarsi al signor Onofrio Valanzano fu Saverio, e le restanti annue lire cinquanta di rendita per la proprietà allo stesso Onofrio Valanzano fu Saverio e per l'usufrutto vita sua durante in testa alla signora Pascasia Valanzano fu Saverio in due distinti certificati.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emmanuele Mascolo, e Francesco Saverio Bianco, giudici, il dì sette maggio 1873. G. Cangiano. Domenico Palma. — Specifica: Carta pel decreto L. 1 20; id. per la trascrizione L. 1 20; diritto sul decreto L. 3; repertorio L. 0 20; per sei facciate L. 0 90; tassa L. 2 40. Totale L. 8 90. N 17299 della quietanza. Esatto L. 4 10. — Napoli, 12 maggio 1873. Il cancelliere Natale. — N 6922. Registrato Uffizio giudiziario li 12 maggio 1873, modulo 3, volume 127; intestazione di una annua rendita di lire 150 che al 73 sono L. 2190. Tassa e D. D. L. 2 40. — Danese.

Per copia conforme

Il proc. Alessio di Majo.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, con deliberazione del 22 maggio 1873, ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico dello Stato di permutare in cartelle al portatore il certificato di rendita numero 56808 di annue lire 20, attualmente in testa di d'Affiisio Amalia fu Gaetano; e le dette cartelle consegnare al costei erede Giuseppe Aponte.

2898 Giuseppe Vinacci proc.

3209 AVVISO.

Con contratto 12 aprile 1873, registrato al vol. 24, n. 6101, Vincenzo Scomer vendeva a Carlo Bachini gli oggetti tutti esistenti nella cartoleria Piazza Pasquino, n. 74.

Con altro contratto 15 giugno 1873, registrato al vol. 25 Atti priv., n. 9195, Carlo Bachini ha rivenduto quanto sopra al signor Luigi Micocci. — Si rende a pubblica notizia onde si conosca che il solo interessato in detto negozio è il signor Micocci Luigi.

Roma, 20 giugno 1873.

Francesco Gasperini proc.

MINIERA DI MONTALDO-MONDOVÌ

Convocazione dell'assemblea generale in Torino

Il Consiglio di amministrazione della Società della Miniera di Montaldo-Mondovì ha l'onore d'informare i signori azionisti che l'assemblea generale della Società avrà luogo il 30 giugno corrente, alle ore 2 pom. in Torino, alla sede della Società, via Carlo Alberto, N. 24.

A tenore dello statuto hanno diritto di intervenire quegli azionisti che almeno possessori di cinque azioni ne avranno fatto il deposito due giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la Cassa della Società (art. 26 dello statuto).

L'ordine del giorno

sul quale l'assemblea generale è invitata a deliberare è il seguente:

Comunicazioni del Consiglio dei provvedimenti relativi all'esaurimento dell'ordine del giorno dell'assemblea 21 maggio p. p.

A norma dell'art. 32, trattandosi di 2ª convocazione, le deliberazioni che si prenderanno in questa riunione saranno valevoli qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

Torino, 20 giugno 1873.

3242 Il Consiglio d'Amministrazione.

PRESTITO A PREMI 1866 DELLA CITTÀ DI MILANO

27ª ESTRAZIONE — 16 giugno 1873.

SERIE ESTRATTE.

3171 - 3863 - 5904 - 6071 - 7110

Le Obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 3171		Serie 3863		Serie 5904		Serie 6071		Serie 7110	
13 —	100000	4 —	20	4 —	50	8 —	20	3 —	100
15 —	20	11 —	20	14 —	50	34 —	50	10 —	50
33 —	100	16 —	100	40 —	1000	47 —	500	17 —	100
41 —	100	21 —	50	41 —	20	81 —	20	32 —	20
43 —	20	66 —	50	43 —	20	89 —	20	59 —	20
		70 —	20	50 —	50			70 —	20
		71 —	50	56 —	20			84 —	50
				58 —	20				
				64 —	50				
				70 —	20				
				85 —	20				
				98 —	20				

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 5 serie come sopra estratte, sono rimborsabili con it. lire 10.

Il rimborso si fa a datare dal 15 dicembre 1873, salvo la competente ritenuta, presso la Cassa comunale di Milano.

La prossima estrazione avrà luogo il 16 settembre 1873.

Milano, 16 giugno 1873.

La Giunta Municipale
IL SINDACO
BELINZAGHI.
LABUS, Assessore.

Per la Commissione
CARLO SERVOLINI, Ass. munic.
LUIGI SALA, Consigliere com.

Balestrini, Segretario. 3207

SOCIETÀ ANONIMA PER LA FERROVIA MANTOVA-CREMONA

Con sede in Milano, via San Paolo, nº 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno di domenica 6 luglio prossimo futuro, alle ore 12 meridiane, nel locale della Borsa in Piazza Mercanti, Milano.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione.
2. Nomina dei revisori del bilancio.
3. Nomina di tre Consiglieri d'amministrazione in sostituzione di quelli uscenti d'ufficio a tenore dell'art. 42 dello statuto sociale.
4. Nomina d'un Consigliere d'amministrazione in surroga del dimissionario Con. Domenico Gallotti.

NB. A sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, i signori soci per essere ammessi all'assemblea dovranno aver depositato presso la Banca Lombarda, via Alessandro Manzoni, già Giardino, nº 7, Milano; ovvero presso la Banca Generale in Roma, le rispettive azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; avvertendo che hanno facoltà d'intervenire e di votare all'assemblea generale tutti i possessori di 10 azioni.

In caso di seconda convocazione, a' sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, si stabilisce che l'assemblea avrà luogo nel giorno 27 luglio prossimo futuro.

Milano, li 18 giugno 1873.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Arrivabene conte Giovanni — Silvestri ing. cav. Gerolamo
Trivulzio marchese Gian Giacomo — Ermes Visconti march. Carlo
Piazza cav. Francesco — Weill-Schott Filippo.

3212 *Il Segretario:* Avv. Cesare Garavaglia.

SOCIETÀ ANONIMA DELLA STRADA FERRATA VIGEVANO-MILANO

Nella estrazione oggi eseguitasi presso la sede di questa Amministrazione a termini del precedente avviso 7 corrente, nº 294, per l'ammortizzazione di una serie delle obbligazioni di questa Società, venne estratta la

Serie nº 207.

Le obbligazioni, quindi, appartenenti a tale serie cesseranno col 1º luglio p. v. d'essere fruttifere, ed il rimborso delle medesime al valor nominale di L. 500 per caduna obbligazione verrà fatto presso la Banca Lombarda di questa città, via Alessandro Manzoni, nº 7, a partire dal successivo giorno 5, dietro presentazione del relativo titolo.

Col 1º di detto mese di luglio poi, presso la Banca suddetta, sarà pagata la cedola nº 9 degl'interessi, maturante in detto giorno, nella somma di L. 5 08, essendosi dall'importo di L. 6 dedotte L. 0 83 per tassa di ricchezza mobile quale trovasi fissata per l'anno in corso 1873, e L. 0 09 per tassa di circolazione, liquidata pure a tutto il corrente anno.

Milano, dall'ufficio della Società, 20 giugno 1873.

3239 La Presidenza.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta.

Si rende pubblicamente noto che nel giorno 7 dell'entrante mese di luglio, alle ore 2 pom., avrà luogo nella suddetta Intendenza, a via delle Vergini, innanzi all'illustrissimo commendatore signor Paolo Carignani, o chi per esso, l'asta pubblica con riduzione di prezzo per l'appalto della rivendita di generi di privativa in Montelibretti.

L'annuo provento lordo della rivendita è di lire 277 86, ed il prezzo su cui si aprirà l'incanto col metodo della candela vergine è di L. 55 60.

Gli attendenti all'asta dovranno per esservi ammessi depositare la somma di L. 28, e produrre il certificato di buona condotta.

Il termine dei fatali per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 2 pom. del giorno 22 luglio 1873.

3160 *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA con riduzione di prezzo.

Si rende pubblicamente noto che nel giorno 14 dell'entrante mese di luglio, alle ore 2 pom., nell'Intendenza suddetta, in via delle Vergini, ed innanzi allo illustrissimo commendatore signor Paolo Carignani o chi per esso, si procederà all'incanto per lo appalto di una rivendita di generi di privativa nel comune di Anguillara, da esercitarsi in via della Parrocchia.

L'annuo provento brutto di detta rivendita è di lire 367, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 73 40.

Gli attendenti dovranno per essere ammessi all'asta produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, e depositare la somma di L. 36 70.

Il termine dei fatali per l'aumento della vigesima scadrà il giorno 29 luglio 1873.

3201 *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA con riduzione di prezzo.

Si rende pubblicamente noto che alle ore 2 pom. del giorno 14 del p. v. mese di luglio 1873 si procederà nella Intendenza suddetta ed innanzi all'illustrissimo commendatore signor Paolo Carignani, intendente, o chi per esso, all'asta pubblica per l'appalto di una rivendita di generi di privativa nel comune di Giuliano di Roma da esercitarsi nel vicolo Benilli.

L'annuo medio prodotto lordo di tale rivendita è di L. 335, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 67.

Gli attendenti dovranno per essere ammessi all'asta produrre il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco e depositare L. 33 50.

Il termine per l'aumento della vigesima scadrà il giorno 29 luglio 1873.

3197 *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

VENDITA GIUDIZIALE.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Carlo Vicari, domiciliato in Roma, rappresentato dal sottoscritto procuratore, si fa noto che a carico del signor Luigi Petti con sentenza resa nell'udienza del 27 dicembre 1872 innanzi la 1ª sezione del tribunale civile di Roma veniva ordinata la vendita dei seguenti fondi pel 1º maggio p. p. e che essendo in tal giorno rimasto deserto l'incanto, il suddetto tribunale ordinò rinnovarsi l'incanto stesso per l'udienza del 29 luglio entrante mese col ribasso di un decimo.

Porzione di casa situata in Roma, in via de' Prefetti, al civico n. 18, segnata al censo al n. 329, Rione IV; confinante col signor Vincenzo Piernicoli, Oreste Tommassini, Ospedale de' pazzi di Roma e via pubblica, diviso detto 1º piano (2º *piano catastale*) in due porzioni composte l'una di cinque vani e la seconda di dieci vani, gravata di annue lire 25 52 di dativa.

Casa situata in via Borgo Pio, col civico n. 179, Piazza del Catalone, n. 1 e di mappa censuale n. 101, Rione XIII, gravata dell'annuo canone di scudi 6 a favore dell'Ospedale degli esposti della B. Lucia di Narni, composta di un vano al primo piano catastale e due al secondo; confinante con Orasi Gaetano, Bennicelli Filippo e le dette strade, gravata di lire 8 08 dativa annua.

Le condizioni della vendita sono descritte nel bando depositato nella cancelleria.

3185 Domenico Domeniconi proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, in camera di consiglio accogliendo la domanda del bar. Antonino Bartoli Cinardi, da Mazzarino, con deliberazione del 21 febbraio 1873, reg. con marca annullata, ha dichiarato che tanto le lire 820 di rendita al portatore con la decorrenza dal 1º gennaio 1868, in undici cartelle depositate presso la Cassa dei depositi e prestiti con la polizza n. 403, Direzione di Palermo, sotto la data del 26 marzo 1868, dal detto signor Bartoli e dal signor Antonino Alberti per aumento di sesto di due quote del fondo Fi resto territorio di Mazzarino, quanto le lire 60 depositate presso la Cassa medesima da detto Bartoli e dal signor Gaetano Alberti per compimento del succennato additamento con polizza di n. 4749 del 17 aprile 1868 rilasciata dalla Direzione di Palermo, spettano ed appartengono per intero in uno ai semestri scaduti dal 1º gennaio 1868 in poi, ed agl'interessi di dette lire 60 al cennato signor bar. Bartoli Cinardi; ed ha ordinato all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a restituire al medesimo signor Bartoli le cartelle in numero undici descritte in detta polizza di deposito di n. 403, e le lire 60 di cui nella polizza di n. 4749, ed a pagare i semestri scaduti delle suddette undici cartelle dal 1º gennaro 1868 in poi.

Tanto si porta a pubblica notizia in relazione al disposto dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5949.

Caltanissetta, addì 9 giugno 1873.

3236 Michele Giordano proc. legale.

ESTRATTO DI DECRETO 3234

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Rossano deliberando in camera di consiglio;

Letto il sutrascritto ricorso;

Sentita la relazione del giudice signor Gaetano Romeo;

Letto l'avviso del Pubblico Ministero;

Attesochè dai documenti esibiti a corredo della dimanda è giustificato che l'unico erede testamentario del defunto sacerdote signor Claudio Abastante è il di costui germano sig. Domenico Abastante; che il testamento presentato è l'ultimo fatto da esso Claudio e che non esistono altri eredi riservatarii;

Attesochè oggi una tal rendita si appartiene allo erede testamentario signor Domenico Abastante;

Veduti gli articoli 23 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, dell'8 settembre 1870;

Ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare in testa del signor Domenico Abastante fu Pasquale di Rossano il Borderò n. 107354 in data 2 aprile 1865, per annue lire duecento quindici a favore di Abastante Claudio fu Pasquale, domiciliato in Rossano. Così deciso in camera di consiglio oggi li ventitrè maggio 1873 dai signori Tommaso de Vanna, giudice funzionante da presidente; Nicola Pitrelli e Gaetano Romeo giudici — Firmati: De Vanna — Giuseppe Bruni vicecancelliere.

Per copia conforme

Rossano, 24 maggio 1873.

G. Bruni.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Datasi lettura in camera di consiglio composta dal signor presidente Trabucchi, dai giurati dottor Comelli e dottor Giuseppe Ferrari, del ricorso dei signori Alberto e Ferdinando Rocca fu Francesco e dell'avv. Augusto Simoni curatore dell'assente Luigi Rocca pure fu Francesco, e degli uniti allegati;

Udita la relazione fatta a voce dal giudice delegato dott. Comelli;

Lette le conclusioni adesive alla domanda dell'ufficio del Pubblico Ministero;

Ritenuta l'interessenza di Alberto, Ferdinando e Luigi Rocca, quali figli del defunto Francesco Rocca facchino della R. dogana, per la nona parte del capitale di lire 3500 esistente nella Cassa dei depositi e prestiti, rappresentata dalla polizza 26 agosto 1862, n. 12404, e quindi per la somma di lire 388 88, come risulta dalla nota della R. Intendenza delle finanze in Verona 16 marzo 1873, n. 9058;

Ritenuto che dal dimesso certificato di notorietà 24 marzo 1873, n. 2163, risulta che gli unici eredi del predetto defunto facchino doganale sono effettivamente i di lui figli Alberto, Ferdinando e Luigi Rocca, quest'ultimo quale assente e di ignota dimora, rappresentato dal curatore avv. Augusto Simoni di qui, deputato con decreto di questo R. tribunale 30 ottobre 1872, n. 1398, R. R.;

Visti gli articoli 102, 103, 105, 106 e 108 della legge 8 ottobre 1870, n. 5943 (Reg. dell'Amminist. Cassa depositi e prestiti),

Il tribunale dichiara di autorizzare, come autorizza l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a rilasciare ai fratelli Alberto, Ferdinando e Luigi Rocca, quest'ultimo siccome assente rappresentato dal suo curatore deputato d'ufficio avv. dott. Augusto Simoni, od a chi per loro fosse legalmente legittimato, la nona parte del capitale di lire 3500 esistente nella Cassa dei depositi e prestiti e rappresentato dalla polizza 26 agosto 1872, n. 12404, a titolo deposito di cauzione effettuato dal defunto loro comune genitore Rocca Francesco, quale facchino della R. dogana di Verona, e precisamente per la somma di L. 388 88 rappresentante la nona parte del capitale suddetto.

Si notifichi colla contemporanea restituzione degli allegati del ricorso al curatore dell'assente Luigi Rocca, avv. Simoni anche per gli altri interessati, con dichiarazione che il presente decreto non è suscettivo di appello, nè di opposizione.

Verona, dal R. tribunale civile e correzionale, li 26 maggio 1873.

Il presidente Trabucchi.

2868 Veronese canc.

3241 AVVISO.

Firenze, li 22 giugno 1873.

La sottoscritta unica proprietaria della Ditta Doney e nipoti, previa intelligenza e d'accordo ed in quanto occorre e fa bisogno con autorizzazione e consenso del proprio consorte signor Giacomo Thompson, volendo affidare l'esercizio del proprio commercio ai suoi due figli Carlo e Guglielmo, deduce a pubblica notizia, che essa riserva a se sola la firma per le obbligazioni della Ditta suddetta, non riconoscendo da oggi in avanti alcun debito, o effetto da qualsiasi altra persona firmato; ed annullando perciò qualunque atto o mandato in precedenza a qualunque persona rilasciate.

Per Doney e nipoti

Amalia Thompson.

1ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale di Novara con suo decreto del 14 corrente mese autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita portata dal certificato n. 18283, di annue lire 630, intestato a Capini Marietta nata Beltrami fu Lorenzo, domiciliata in Milano, a favore del signor Fulgenzio Capini di Gioanni, domiciliato in Milano, quale unico erede universale della suddetta defunta sua genitrice Marietta Capini, ed a consegnare al medesimo altrettanti titoli al portatore.

Tanto si porta a notizia pubblica per ogni effetto che di ragione.

Novara, 15 giugno 1873.

3204 Avv. Maderna.

Nei due numeri 136 (Supplemento 17 maggio 1873) e 167 (18 giugno 1873), nell'inserzione per dichiarazione di assenza di Renzo Antonio fu Domenico, dopo le parole *stesse fini di Front* si aggiunga "con decreto 26 giugno 1871."

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. Eredi Botta